




**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

**Deliberazione n. 32 /2014/PRSE**

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione	dott. Francesco Lorusso	Presidente
Consigliere	dott. Rocco Lotito	Componente-relatore
Primo Referendario	dott. Giuseppe Teti	Componente
Referendario	dott.ssa Vanessa Pinto	Componente



Nell'adunanza del 5 marzo 2014

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**Vista** la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Visto** l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

**Visto** il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Considerato**

- che l'articolo 148-bis del TUEL dispone al primo comma che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che il secondo comma dello stesso articolo estende la disamina anche alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente;

- che, nell'ambito delle predette verifiche, qualora la Sezione regionale di controllo accerti l'esistenza di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, insorge per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

- che, qualora non risultino integrati i presupposti per l'adozione della pronuncia di cui al terzo comma del predetto articolo 148-bis, nella delibera conclusiva delle verifiche di cui al primo ed al secondo comma dello stesso articolo può ravvisarsi la necessità di apposita segnalazione all'Ente affinché superi le irregolarità e/o criticità emerse e adotti tutte le misure idonee a ripristinare l'integrale rispetto di tutta la vigente normativa ed a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;  
**Viste** le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in segreteria il 9 giugno 2011, e n.10/AUT/2012/INPR, depositata in segreteria il 18 giugno 2012, con le quali sono state approvate le linee guida ed i



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.

criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione, rispettivamente, delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011 ed i questionari allegati;

**Viste** le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, redatte sulla base dei relativi questionari e trasmesse, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di CASTELMEZZANO (PZ);

**Constatato** che l'Organo di revisione, in risposta ad una specifica domanda contenuta nei questionari, ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità, tali da incidere sui rendiconti 2010 e 2011, e di non aver suggerito misure correttive che non siano state adottate dall'ente;

**Viste** le note di questa Sezione di controllo con le quali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo demandate a questa Sezione regionale di controllo dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 148 bis del T.U.E.L. e del contraddittorio per l'emanazione della specifica pronuncia, da adottarsi nei casi previsti dalla vigente normativa, sono stati richiesti chiarimenti e controdeduzioni e si è data comunicazione dell'adunanza pubblica;

**Visti** i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio finanziario e dai Revisori dei conti pro-tempore;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo, con la quale è stata fissata l'adunanza per la predetta pronuncia;

**Non comparso** alcuno per l'Ente;

**Non comparso** l'Organo di revisione;

**Udito** nella camera di consiglio il Magistrato relatore dott. Rocco LOTITO;

Tanto premesso, così

### **DELIBERA**

Sulla base delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della conseguente attività istruttoria svolta, si rileva quanto di seguito esposto.

#### **Tardiva approvazione del rendiconto**



Il rendiconto dell'esercizio 2010 risulta approvato in data 4 maggio 2011, oltre il termine del 30 aprile 2011 in violazione dell'art. 227, comma 2, del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lettera c), del D.L. n. 154/2008 (conv. dalla L. n. 189/2008).

L'approvazione del rendiconto entro i termini di legge è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile, tanto più che l'articolo 243, comma 6, del TUEL prevede per l'inosservanza del termine di legge l'assoggettamento, fino all'approvazione definitiva dello stesso, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari.

Si deve peraltro evidenziare che l'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata recentemente ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l), del D.L. n. 174/2012 che, con l'introduzione del comma 2 bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 dello stesso TUEL che disciplina le ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale.

Con nota di chiarimenti del 17 febbraio 2014, a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio finanziario e dei Revisori dei conti pro-tempore, si è precisato che l'approvazione del predetto rendiconto è avvenuta in seconda convocazione (in data 4 maggio 2011) in quanto in prima convocazione (il 20 aprile 2011) non si era raggiunto il numero legale.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive set of letters.

### **Recupero evasione tributaria**

Con riferimento al recupero dell'evasione tributaria si evince che nel corso del 2010 e del 2011, a fronte degli accertamenti indicati ai punti 1.6.4 dei rispettivi questionari, non è stata effettuata alcuna riscossione.

A seguito di richiesta istruttoria è stato riferito quanto segue:

«In considerazione dell'esiguità delle unità abitative e dell'avvenuto completo monitoraggio delle condizioni e delle unità abitative effettuato negli anni 2010 e 2011, successivamente monitorato ed aggiornato, l'elenco degli immobili soggetti ad i.c.i. viene di fatto monitorato con una evasione tributaria pressoché inesistente ... Mentre con riferimento alla Tarsu, è stata prevista una azione volta all'accertamento dell'evasione, essendo quest'ultima più soggetta in quanto legata non solo alla proprietà dell'immobile ma anche al possesso». Si è, altresì, precisato

«...che visto l'esiguo numero dei dipendenti in servizio pari a n. 5 unità l'amministrazione sta vagliando un progetto di recupero tributario».

La Sezione rileva la necessità che siano poste in essere tutte le necessarie azioni dirette al concreto accertamento dell'evasione tributaria e che sia potenziata la capacità di acquisire concretamente le risorse relative alle casse dell'ente.

### **Gestione residui**

Dai dati riportati nel questionario si evince che nel 2011 il rapporto tra l'ammontare dei residui attivi e il totale degli accertamenti di competenza si attesta al 176,75%, mentre il rapporto tra il totale dei residui passivi ed il totale degli impegni di competenza si attesta al 171,44%. Entrambi gli indici raggiungono percentuali superiori alla soglia di attenzione, indicata dalla Sezione nella misura del 100%.

Si registra, peraltro, in tema, sia nel 2010 sia nel 2011 la sussistenza del secondo parametro di deficitarietà dell'allegato B al D.M. 24 settembre 2009, risultando il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale IRPEF.

Dai calcoli effettuati sulla base dei dati del questionario, poi, il volume complessivo dei residui passivi del titolo I (€ 322.508,50), se confrontato con gli impegni del medesimo titolo (€ 765.223,31), raggiunge nel 2011 la percentuale del 42,15%, superiore al tetto del 40% previsto per la sussistenza del quarto parametro di deficitarietà, che, però, dal certificato reperibile sul sito "Finanza locale" del Ministero dell'interno non risulta.

Si rileva, inoltre, la sussistenza di alti residui passivi del titolo II, parte dei quali accumulati prima del 2007, che potrebbe indicare criticità nella programmazione degli investimenti da parte dell'ente e nella realizzazione delle opere previste.

A seguito di richiesta istruttoria la nota di chiarimenti ha, tra l'altro, evidenziato:

- che, nonostante le predette percentuali, i residui vengono puntualmente incassati e «... da un attenta verifica che viene fatta annualmente per quelli che non vengono incassati o pagati si attiva la procedura di eliminazione...»;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- che, pur confermando che il volume dei residui passivi del titolo I, confrontato con gli impegni del medesimo titolo, determina una percentuale del 42,15%, da tali somme si dovrebbero decurtare i pagamenti per € 150.731,62;


- che i residui passivi del titolo II accumulati prima del 2007 si riferiscono ad opere «... che a causa di iter burocratici complicati sono in fase di chiusura lavori e comunque non intaccano la programmazione degli investimenti da parte dell'ente nella realizzazione delle opere previste».

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha disposto che le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 311/2004 (e quindi anche i comuni) avrebbero dovuto adottare entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, misure da pubblicare sul sito internet dell'amministrazione (comma 1, lett. a, punto 1).

Inoltre, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha lo specifico obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione di tale obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (comma 1, lett. a, punto 2).

A seguito di richiesta istruttoria che è stata tra l'altro rivolta a verificare l'avvenuta applicazione delle predette disposizioni, con la nota di chiarimenti è stato precisato che «...i pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti vengono effettuati in relazione alle scadenze e sono assistiti da regolare copertura finanziaria così come previsto dalle normative vigenti in materia».

Questa Sezione, mancando un dettagliato riscontro dell'avvenuta applicazione di tutti i sopra evidenziati aspetti delle predette disposizioni, richiama l'attenzione dell'amministrazione all'integrale adempimento degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a, punti 1 e 2 del D.L. n. 78/2009 e, nell'invitare l'ente ad una



sempre più attenta e costante opera di monitoraggio e di gestione dei residui, rinvia a quanto in argomento rilevato nelle proprie precedenti deliberazioni adottate nei confronti del comune in esame.

### **Partecipate**

Relativamente agli organismi partecipati, in sede istruttoria si è chiesto che per ciascuno si specificasse:

- 1) l'ammontare del capitale sociale sottoscritto aggiornato;
- 2) gli ultimi tre risultati d'esercizio di ciascuno;
- 3) se, oltre al capitale sottoscritto, l'ente si trova a dover far fronte ad altre esposizioni debitorie conseguenti alla gestione e/o alla liquidazione degli stessi;
- 4) se e come eventuali perdite possano influire sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Con la nota di chiarimenti è stato sul punto precisato:

- che «L'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato della partecipata "Volo dell'Angelo" società consortile a responsabilità limitata è pari al 33,333% di € 50.000,00 cioè a € 16.666,67. Il Comune è esposto al solo rischio sul capitale»;

- che «Gli ultimi tre risultati d'esercizio sono:

- Anno 2009 – perdita € 4.702,00

- Anno 2010 – perdita € 3.281,00

- Anno 2011 – Utile € 8.496,00»;

- che l'ente «non si trova a dover far fronte al altre esposizioni debitorie conseguenti alla gestione e/o liquidazione degli stessi»;


- che «Eventuali perdite non influiscono sugli equilibri di bilancio del comune».

La Sezione rinvia sul punto a quanto rilevato nelle precedenti deliberazioni adottate nei confronti dell'ente in ordine al rischio per i generali equilibri economico-patrimoniali dell'ente che si trovi a partecipare ad enti o società in perdita o con patrimonio netto negativo.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata segnala al Consiglio comunale di CASTELMEZZANO la situazione sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis, primo e secondo comma, del TUEL;

### **ORDINA**




che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dell'ente, affinché ne dia urgente comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive, consequenziali alle osservazioni formulate in ordine alle relazioni sui rendiconti 2010 e 2011, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo e saranno oggetto di verifica in occasione delle prossime disamine dei bilanci preventivi e/o sui rendiconti consuntivi dell'ente ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della L. n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL;

che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria sollecitando quest'ultimo ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle irregolarità e criticità evidenziate.

Così deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2014.

Il Presidente della Sezione

Dott. Francesco Lorusso




I Magistrati


Dott. Rocco Lorusso (Relatore)



Dott. Giuseppe Teti



Dott.ssa Vanessa Pinto



Depositata in Segreteria il 18 MAR. 2014

Il Funzionario Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni CAPPIELLO

